

L'applicazione dell'art. 192 TUA nei siti contaminati e la differenza tra ordine di rimozione e ordine di bonifica. Alcuni importanti chiarimenti.

A cura dell'Avv. Valentina Stefutti

Nelle scorse settimane, sono giunte presso la nostra Redazione diverse richieste di chiarimento in merito alla differenza intercorrente tra ordine di rimozione dei rifiuti, di cui all'art.192 del D.lgs 3 aprile 2006 n.152 e obbligo di bonifica disciplinato dagli artt.239 ss. del medesimo Decreto, nonché in merito ai presupposti per poterli emanare da parte della Pubblica Amministrazione. Inoltre, diversi operatori ci hanno chiesto chiarimenti in merito all'applicabilità dell'art.192 cit. all'interno dei Siti di Interesse Nazionale.

Per analizzare la prima delle due fattispecie che vengono in essere, quella dell'abbandono dei rifiuti, occorre prendere le mosse dall'art. 192 TUA, rubricato "*Divieto di abbandono*", che stabilisce il divieto di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo, del pari dell'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Per gli effetti, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai successivi artt. 255 e 256, la norma dispone che chiunque abbandona rifiuti è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti medesimi ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati ed in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.

È opportuno sottolineare, sul piano soggettivo, che, come chiarito dalla più consolidata giurisprudenza formatasi sul punto, "*l'imputabilità delle condotte di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo in capo al proprietario o di chiunque abbia la giuridica disponibilità del bene, presuppone necessariamente l'accertamento in capo a quest'ultimo di un comportamento doloso o colposo, non ravvisando la disposizione dell'art. 192 D. Lgs. n. 152/2006 un'ipotesi legale di responsabilità oggettiva o per fatto altrui, con conseguente esclusione della natura di obbligazione propter rem dell'obbligo di ripristino del fondo a carico del titolare di un diritto di godimento sul bene*". (cfr. ex multis TAR Lecce n.1450/17)

Ai fini suindicati, il Sindaco è chiamato ad emanare un'ordinanza, in cui vengono disposte le operazioni necessarie, e che al contempo stabilisce il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

© **Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata**

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le due figure in discorso divergono profondamente, sia nei presupposti di fatto che di diritto, atteso che, come ben noto ai nostri Lettori, l'art. 239, comma 2, prevede espressamente che le disposizioni del Titolo V della Parte IV del Codice non trovino applicazione per il caso dell'abbandono dei rifiuti. *"In tal caso", recita la norma, "qualora, a seguito della rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, si accerti il superamento dei valori di attenzione, si dovrà procedere alla caratterizzazione dell'area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale da effettuare ai sensi del presente titolo"*.

Tanto che sul punto, la giurisprudenza ha ripetutamente chiarito che *"La fattispecie del mero abbandono o deposito di rifiuto -che coinvolge anche i proprietari delle aree - va distinta da una situazione di vero e proprio inquinamento di un determinato sito"* (cfr. ex multis CdS 3885/09)...*"Per quanto riguarda la residua presenza di rifiuti, tale circostanza non è qualificabile come potenziale contaminazione del sito ma come abbandono incontrollato di rifiuti, ipotesi espressamente esclusa dalla procedura di bonifica ex art. 239 comma 2 lett. a) del D.lgs. 152/2006 salvo superamento dei valori di attenzione. Si applica quindi la procedura dell'art. 192 del D.lgs. 152/2006, che prevede la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti a cura e spese del responsabile dell'abbandono"*. Tar Brescia, 869/10).

Delineato il quadro normativo di riferimento e le differenze che intercorrono tra i due istituti, diventa agevole rispondere al secondo quesito.

All'interno dei Siti di interesse Nazionale – ma un principio analogo è evidentemente esportabile al caso dei Siti di Interesse Regionale – troverà applicazione, analogamente a quanto avviene nel resto del territorio nazionale, la fattispecie di cui all'art.192 TUA (procedimento per cui resta competente in via esclusiva il Sindaco del Comune territorialmente interessato), allorquando si sia al cospetto di un fenomeno di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, mentre troverà applicazione la normativa in materia di bonifica nell'ipotesi, tutt'altro che inopinata, in cui, rimossi i rifiuti, dalla attività di caratterizzazione dell'area risulti un superamento delle CSC, ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale, di cui agli artt. 242 ss. TUA, con l'ovvia precisazione che, per quest'ultimo procedimento, la competenza è rimessa in capo al Ministero dell'Ambiente.

Valentina Stefutti

Pubblicato il 2 dicembre 2019